

Penale Sent. Sez. 4 Num. 16347 Anno 2026
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: MARI ATTILIO
Data Udienza: 19/03/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Pestrin Silvano nato a RIVIGNANO il 28/02/1940,
avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Trieste.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa il 16/06/2023 dal Tribunale di Udine, con la quale Silvano Pestrin era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato previsto dall'art.589-*bis* cod.pen., con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna; con applicazione, altresì, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

Era stato ascritto all'imputato di avere cagionato il decesso di Costantino Collavini, per colpa generica nonché per colpa specifica concretizzata dalla violazione dell'art.141, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285; in quanto, alla guida della vettura Citroen C3 tg. CG534KD, nel percorrere la piazza IV Novembre, all'interno del Comune di Udine, l'imputato aveva omissso di arrestare tempestivamente la marcia del veicolo nel proprio campo di visibilità, investendo la suddetta persona

offesa, che stava attraversando la sede stradale da sinistra a destra rispetto alla marcia del mezzo, cagionandogli lesioni personali dalle quali era conseguito il decesso.

La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello proposto dall'imputato ai sensi degli artt. 516 e 517 cod.proc.pen., essendosi il Tribunale limitato a riqualificare esattamente la connessa violazione amministrativa nell'ambito di quella sanzionata dall'art.141, commi 2 e 11, C.d.s., rilevando una mera fattispecie di errore materiale nella formulazione del capo di imputazione.

In ordine al primo motivo, richiedente una rivalutazione nello stretto merito della responsabilità dell'imputato, ha ritenuto che la lettura operata dall'appellante non tenesse conto delle risultanze delle riprese della videocamera e della lettura operata dal consulente del pubblico ministero; emergendo, da quest'ultima, che l'imputato non avesse reagito alla situazione di pericolo – determinata dall'attraversamento della sede stradale da parte di due pedoni, percepibile già a 100 metri di distanza - e poi dalla presenza sulla medesima della persona offesa, percepita a quindici metri di distanza; concludendone che, al momento dell'avvistamento del pedone, l'imputato avrebbe dovuto porre in essere una manovra idonea a fronteggiare il pericolo con apposita frenata.

Pur ritenendo, in adesione alle conclusioni del Tribunale, che vi fosse stato un evidente concorso di colpa della vittima, la Corte territoriale ha argomentato che la condotta tenuta dalla stessa non potesse ritenersi imprevedibile ed eccezionale; ritenendo che, nella dinamica del sinistro in questione, fosse comunque ravvisabile un profilo di colpa concorrente in capo all'imputato, determinato nel 25%.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione Silvano Pestrin, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. - l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione, per effetto di travisamento della prova, in relazione alla mancata esclusione del nesso causale tra la condotta e l'evento, ai sensi dell'art.41 cod.pen. e il ravvisato concorso di colpa, in relazione all'art.43 cod.pen..

Ha dedotto che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato se l'attraversamento di pedoni al di fuori delle strisce dedicate potesse costituire una "causa eccezionale sopravvenuta" idonea, ai sensi dell'art.41 cod.pen., a escludere la responsabilità del conducente; esponendo come i giudici di merito non avessero tenuto conto del fatto che l'imputato aveva posto in essere tutte le manovre necessarie (con frenata e sterzata a sinistra), in modo da evitare uno dei pedoni

ma tali da non poter evitare l'impatto con la persona offesa, che si era appalesata improvvisamente in posizione arretrata rispetto al primo, omettendo pertanto di procedere alla valutazione della sussistenza di profili di colpa sulla base di un giudizio effettuato *ex ante*; ha dedotto che la motivazione della sentenza impugnata non aveva tenuto adeguato conto degli elementi ricavabili dalla relazione redatta dal consulente del p.m. e dagli estratti della videocamera di sorveglianza, dai quali si ricavava che i due pedoni (in orario notturno) erano improvvisamente scesi dal marciapiede effettuando la manovra di attraversamento e che la persona offesa, vestita di scuro, si era manifestato improvvisamente a cavallo della mezzeria, quando la vettura condotta dall'imputato si trovava a meno di quindici metri di distanza e dopo che questa aveva già intrapreso una manovra di emergenza per evitare l'altro pedone con una sterzata verso la propria sinistra; elementi dai quali desumeva che l'imputato si era trovato, di fatto, nell'impossibilità di avvistare il secondo pedone, con conseguente interruzione del nesso causale.

Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – il vizio di carenza della motivazione in ordine alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Ha dedotto che, nella determinazione della durata della sanzione, i giudici di merito avevano omesso qualsiasi effettivo riferimento ai criteri dettati dall'art.218, comma 2, C.d.s., irrogando una sanzione sproporzionata rispetto al ravvisato concorso di colpa della persona offesa, stimato nel 75%.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo.

2. Va premesso che, vertendosi – in punto di valutazione di responsabilità dell'imputato - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv.

266617; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigeveno, Rv. 224079).

3. Il primo motivo è inammissibile in quanto integralmente versato in fatto e comunque meramente reiterativo di censure già formulate di fronte al giudice di appello e da questi rigettate con motivazione non palesemente illogica; oltre che teso a sollecitare una, non consentita, rivalutazione del materiale istruttorio esaminato da parte dei giudici di merito,

Difatti, da un lato, le censure si limitano pedissequamente ad argomentare quanto già esposto in sede di motivo di appello, omettendo, di fatto, qualsiasi effettivo e necessario raffronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata; ricordando, a tale proposito, che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

Mentre, d'altra parte, deve essere premesso – in via logicamente pregiudiziale – che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747, tra le altre).

4. In particolare, il motivo di ricorso ha riproposto la questione – già sollevata di fronte alla Corte di appello – inerente alla corretta lettura delle conclusioni rassegnate dal consulente del pubblico ministero nominato in fase di indagini preliminari, la cui relazione – nel rispetto del principio di autosufficienza – è stata allegata al ricorso.

In tale atto, l'ausiliario – sulla base di una ricostruzione integralmente recepita da parte dei giudici di merito – ha argomentato come, sulla base delle condizioni della strada e della concreta visibilità, l'imputato avesse avvistato

entrambi i pedoni, con conseguente percezione della situazione di pericolo già a cento metri di distanza e cinque secondi prima dell'impatto; ma come, avvedutosi tempestivamente del primo pedone, non avesse prestato attenzione al secondo (che stava attraversando la sede stradale a un'andatura più lenta), non essendo quindi stato in grado – nel momento in cui questi gli si era trovato davanti – di evitare l'impatto con la persona del medesimo, avvenuto sul lato destro della vettura.

A ciò dovendosi aggiungere, sulla base di una considerazione da ritenere implicitamente recepita dai giudici di merito, che la distanza intercorrente tra la vettura e la vittima al momento del relativo avvistamento (stimata dal consulente in circa 15 m) nonché la moderata velocità tenuta dall'imputato, quantificata in circa 32 km/h, ben avrebbero potuto consentire l'esecuzione di una tempestiva ed efficace manovra di emergenza, mediante sterzata o anche tentativo di arresto del mezzo.

5. D'altra parte, in relazione a tematica affrontata da parte dei giudici di merito, in ordine ai limiti derivanti dall'applicazione del principio di affidamento nella materia della circolazione stradale, questa Corte ha avuto in varie occasioni modo di affermare che tale principio trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. (Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per lesioni del conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettilineo ed in condizioni di piena visibilità, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolmente prevedibile della circolazione stradale; cfr. anche, in fattispecie sovrapponibile, Sez. 4, n. 12260 del 09/01/2015, Moccia, Rv. 263010).

Anche alla luce di tale principio, deve ritenersi del tutto coerente e immune dal denunciato vizio di illogicità la sentenza della Corte territoriale, nella parte in cui ha ravvisato in profilo colposo nella condotta dell'imputato, in relazione all'art.141, comma 2, C.d.s., ai sensi del quale « Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile».

6. Il secondo motivo di ricorso, attinente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, è fondato.

Va rilevato che – ai sensi dell'art.222, comma 2, d.lgs. n.285/1992 - «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida», disposizione dichiarata illegittima dalla sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 C.d.s. allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».

Di conseguenza, la citata sentenza del giudice delle leggi – fatto salvo il caso della ricorrenza, non sussistente nel caso di specie, delle predette aggravanti – ha fatto venire meno l'automatismo nell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo di quella della sospensione.

A propria volta, nel determinare la misura della sanzione accessoria, il giudice non deve tenere conto dei parametri previsti dall'art.133 cod.pen.; bensì devono essere considerati quelli di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (rappresentati dall'entità del danno apportato, dalla gravità della violazione commessa, nonché dal pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (*ex plurimis*: Sez. 4, n. 13747 del 23/02/2022, De Angelis, Rv. 283022; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 cod. pen., si veda, oltre alle citate sentenze, *ex plurimis*, Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento).

Nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale – che ha quantificato la sanzione accessoria in corrispondenza della media edittale – ha tenuto conto del solo parametro rappresentato dalla oggettiva gravità del danno senza adeguatamente argomentare in ordine agli altri parametri previsti dall'art.218, comma 2, C.d.s.; dovendosi evidenziare, altresì, l'illogicità intrinseca derivante dalla concreta quantificazione della pena in rapporto all'affermazione, contenuta in entrambe le sentenze di merito, di un concorso di colpa in capo alla vittima quantificabile nel 75%.

7. Per l'effetto, la sentenza va annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Trieste, per nuova valutazione della durata della sanzione accessoria; mentre il ricorso va, nel resto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così è deciso, 19/03/2026

Il Consigliere estensore
ATTILIO MARI

Il Presidente
SALVATORE DOVERE